
L.56/87 ex art.16

AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE

per l'assunzione, con CCNL di categoria del settore pubblico corrispondente,
di personale A TEMPO INDETERMINATO
da impiegare presso Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo in ambito
della Provincia di Cagliari nei seguenti profili e qualifiche:

- ***N. 12 OPERATORI ALLA CUSTODIA, VIGILANZA E ACCOGLIENZA- II AREA FUNZIONALE, FASCIA RETRIBUTIVA 1***

Determinazione Dirigenziale n. 1718 del 29/10/2020

Avviso pubblicato nel Portale SardegnaLavoro - Sezione **Concorsi e selezioni - Selezioni per altre pubbliche amministrazioni - art.16, L. 56/1987**

Il 02/11/2020

Art. 1

A seguito della richiesta, prot. n. 21086 del 20/3/2020 e successiva nota prot. n. 54355 del 05/10/2020, presentata dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo per l'avviamento a selezione per l'assunzione a tempo indeterminato, presso le sedi degli Istituti MIBACT ubicati nel territorio della Provincia di Cagliari di:

N. 12 OPERATORI ALLA CUSTODIA, VIGILANZA E ACCOGLIENZA- II AREA FUNZIONALE, FASCIA RETRIBUTIVA 1

con applicazione del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) di categoria del settore Pubblico corrispondente,

SI RENDE NOTO CHE

dal giorno 02/12/2020 al giorno 17/12/2020 incluso

gli interessati, in **possesso dei requisiti generali e specifici**, potranno presentare domanda online di partecipazione alla selezione nelle modalità prescritte dal presente Avviso, che disciplina lo svolgimento delle fasi dei procedimenti di competenza dell'ASPAL.

Per quanto non disciplinato dal presente Avviso, si fa riferimento alla disciplina contenuta nella Legge 56/1987 ex art.16, nella Deliberazione della Giunta Regionale n. 15/12, del 30.03.2004, nella Deliberazione di G.R. n. 64/2 del 02.12.2016, nella D.G.R. n. 28/20 del 04.06.2020, nella Direttiva dell'Assessore al Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale n. 2676 del 30.11.2017, nella Direttiva del Direttore Generale dell'Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e

Sicurezza Sociale n. 41206 del 14.11.17 e nel Regolamento ASPAL, approvato con determinazione dirigenziale n. 1746 del 27/09/2018, modificato con determinazione dirigenziale n. 1767 del 25/06/2019, nelle more dell'adeguamento dello stesso Regolamento alle nuove disposizioni in materia di stato disoccupazione - ai sensi del combinato disposto della Legge 28.03.2019 n. 26, di conversione del D.L. n. 4/2019, all'art. 4, comma 15-quater, e dall'art. 19 del D.lgs. n. 150/2015 - e al processo di informatizzazione del procedimento amministrativo di avviamento a selezione avviato da ASPAL. Il presente avviso è stato elaborato anche sulla base dei contenuti dell'avviso pubblicato dal Ministero per i Beni e per le Attività Culturali e per il Turismo (GU serie IV n. 15 del 21/02/2020).

Art. 2

Scheda riassuntiva caratteristiche generali dei posti messi a selezione e requisiti specifici

Di seguito sono indicate le caratteristiche generali dei posti messi a selezione e parte dei requisiti specifici; per quanto non indicato nella tabella che segue si rinvia ai successivi articoli del presente Avviso.

ID	14807
n. lavoratori richiesti	12 di cui n. 3 posti riservati in favore dei soggetti di cui agli artt. 1014 e 678 del DLgs n. 66/10 e ss.mm.ii
Profilo professionale	<i>Operatore alla custodia, vigilanza e accoglienza – Area II F1</i>
Qualifica	<i>Personale Non qualificato - Operatore alla custodia, vigilanza e accoglienza – Area II F1</i>
Eventuale Cod. Istat	
Mansioni e attività previste	<i>L'operatore alla custodia, vigilanza e accoglienza, nella struttura organizzativa di appartenenza, cura e svolge: attività di vigilanza e custodia dei beni, delle strutture e degli impianti dell'Amministrazione, al fine di assicurare l'integrità, secondo le modalità di orario stabilite dall'Ufficio di appartenenza, partecipando alle turnazioni; gestione e verifica degli impianti dei servizi generali e di sicurezza, di uso semplice; attività di sorveglianza degli accessi e controllo della regolarità del titolo di accesso; regolamentazione del flusso del pubblico fornendo le opportune informazioni; operazioni di prelievo, partecipando alla distribuzione e ricollocazione di materiale bibliografico e archivistico; svolgimento, ove previsto, delle funzioni di casierato, con tutte le mansioni incluse nel relativo disciplinare con la fruizione dell'alloggio di servizio; svolgimento di tutte le attività strumentali e complementari a quelle inerenti lo specifico profilo (estratto dal profilo professionale di «Operatore alla custodia, vigilanza e accoglienza» di cui all' Accordo concernente l'individuazione dei profili professionali del Ministero per i beni e le attività culturali - sottoscritto in data 20 dicembre 2010 tra l'Amministrazione e le OO.SS.).</i>
CCNL applicato	<i>CCNL Comparto Funzioni Centrali</i>
Titolo di studio	<i>Titolo di studio della scuola secondaria di primo grado (licenza media inferiore)</i>
Patenti/abilitazioni/idoneità	<i>Non richieste</i>

Tipologia contrattuale	<i>Tempo pieno</i>
Trattamento economico	<i>Come da CCNL del settore pubblico corrispondente in vigore al momento dell'assunzione</i>
Sede di Lavoro	<i>Sedi Istituti MIBACT ubicati nel territorio della Provincia di Cagliari</i>
Durata contratto	<i>Tempo indeterminato</i>
Orario di lavoro	<i>36 ore settimanali</i>
Contenuti della prova di idoneità	<i>Verrà accertata l'idoneità del candidato a svolgere le mansioni previste dal profilo professionale di «Operatore alla custodia, vigilanza e accoglienza», e non comporterà valutazione comparativa. La prova selettiva consiste nello svolgimento di prove pratiche attitudinali ovvero in sperimentazioni lavorative i cui contenuti verranno determinati con riferimento a quelli previsti nelle declaratorie e nei mansionari di qualifica, categoria e profilo professionale. La selezione è volta ad accertare esclusivamente l'idoneità del lavoratore a svolgere le relative mansioni e non comporta valutazione comparativa. La prova consisterà in un colloquio finalizzato, tra l'altro, all'accertamento del possesso di buone conoscenze di base, nonché della capacità di affrontare problematiche lavorative di media complessità e in autonomia nell'ambito di modelli esterni predefiniti con pluralità di soluzioni, con verifica della conoscenza di base della lingua inglese, quindi dell'attitudine ad acquisire la professionalità di «Operatore alla custodia, vigilanza e accoglienza».</i>
Modalità di convocazione e svolgimento della prova di idoneità	<i>Il colloquio si svolgerà presso la sede del Segretariato Regionale MiBACT Sardegna, nel largo Carlo Felice n. 15 a Cagliari, in presenza di un'apposita Commissione come previsto dall'art. 5 dell'avviso del Ministero per i Beni e per le Attività Culturali e per il Turismo (GU serie IV n. 15 del 21/02/2020), con modalità tali da evitare assembramenti (quindi, ad esempio, con convocazioni scaglionate, e consentendo l'ingresso nel locale ove si svolge la prova ad un numero ristretto di persone); la convocazione verrà effettuata, oltre che a mezzo pubblicazione sul sito web istituzionale del Segretariato, con preferenza per modalità di convocazione a mezzo email/PEC. Le operazioni di selezione sono, a pena di nullità, pubbliche e sono precedute dalla pubblicazione della data e del luogo della convocazione sul sito web dell'Amministrazione. La durata del colloquio avrà durata presumibilmente di 30 minuti A tutte le operazioni provvede la stessa Commissione sino alla completa copertura dei posti complessivamente indicati nella richiesta di avviamento.</i>
Riserva	<i>Riserva in favore dei soggetti di cui agli artt. 1014 e 678 del D.Lgs. n. 66/2010 e ss.mm.ii. – il 30%, corrispondente a 3 posti</i>
Ulteriori criteri/limiti indicati a discrezione dell'Ente	

<p>Altre informazioni</p>	<p><i>Per gli iscritti che non siano cittadini italiani è richiesta un'adeguata conoscenza della lingua italiana da accertarsi in sede di prova di idoneità (colloquio).</i></p> <p><i>Tutti gli idonei ammessi verranno posti in ordine in graduatoria esclusivamente sulla base dei criteri previsti dalla Delibera della Giunta Regionale n.15/12 del 30.03.2004, evidenziando a latere coloro che hanno dichiarato avere diritto alla riserva ai sensi dell'art. 6 dell'Avviso del Direttore generale Organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo pubblicato nella G.U. IV serie speciale n. 15 del 21.02.2020.</i></p> <p><i>Il possesso del titolo di riserva di cui sopra potrà dovrà essere dichiarato nell'apposito campo nel modello di domanda on line.</i></p> <p><i>Il possesso di un titolo di preferenza¹ ai sensi dell'art. 3, co.5, del medesimo Avviso del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo pubblicato nella G.U. IV serie speciale n. 15 del 21.02.2020 potrà essere specificato e dichiarato riportandolo nella sezione "Altre Informazioni" del modello di domanda on line .</i></p> <p><i>Tale titolo dichiarato come sopra specificato, verrà annotato nella graduatoria che verrà trasmessa al Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo in corrispondenza dei nomi dei lavoratori interessati.</i></p> <p><i>Sarà esclusiva responsabilità dell'Ente assumente ogni eventuale rimodulazione dell'ordine di graduatoria, elaborata dal Centro per l'impiego, per tener eventualmente conto del possesso dei titoli di preferenza di cui all'art. 3 c.5 del medesimo avviso del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo pubblicato nella G.U. IV serie speciale n. 15 del 21.02.2020 dichiarati e specificati dal candidato.</i></p>
<p>Documenti da presentare o trasmettere</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Domanda online - Modulo di Autocertificazione

¹ Titoli di preferenza di cui di cui all'art. 3 c.5 dell'avviso del Ministero per i Beni e per le Attività Culturali e per il Turismo (GU serie IV n. 15 del 21/02/2020), definiti all'art. 5 del DPR n. 487/94 sono: 1) gli insigniti di medaglia al valor militare; 2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti; 3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra; 4) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato; 5) gli orfani di guerra; 6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra; 7) gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato; 8) i feriti in combattimento; 9) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonché i capi di famiglia numerosa; 10) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti; 11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra; 12) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato; 13) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti di guerra (18); 14) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra (19); 15) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico o privato ; 16) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti; 17) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno nell'amministrazione che ha indetto il concorso; 18) i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico; 19) gli invalidi ed i mutilati civili; 20) militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma . A parità di merito e di titoli la preferenza è determinata: a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno; b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni pubbliche; c) dalla maggiore età.

Art. 3

Requisiti generali e specifici di partecipazione

Possono partecipare alla selezione, nei termini e con le modalità stabilite dal presente Avviso Pubblico, tutti i cittadini che, alla data dell'apertura della chiamata, siano in possesso dei seguenti requisiti:

- requisiti generali di accesso al pubblico impiego e in particolare:
 - a. Cittadinanza italiana ovvero cittadinanza di altro Stato membro dell'Unione europea. Sono ammessi, altresì, i familiari di cittadini italiani o di un altro Stato membro dell'Unione europea che non abbiano la cittadinanza di uno Stato membro, ma che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, nonché i cittadini di Paesi terzi titolari del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria, ai sensi dell'art. 38 del D.Lgs 165/2001. I soggetti di cui al citato art. 38 del D.Lgs 165/2001 devono essere in possesso dei requisiti, ove compatibili, di cui all'art. 3 del DPCM 174/1994;
 - b. Età non inferiore ai 18 anni;
 - c. Idoneità fisica allo svolgimento delle funzioni cui la procedura si riferisce (da intendersi, per i soggetti con disabilità, come idoneità allo svolgimento delle mansioni);
 - d. Godimento dei diritti civili e politici;
 - e. Non essere stati esclusi dall'elettorato attivo;
 - f. Non essere stati licenziati, destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento ovvero essere stati dichiarati decaduti da un impiego statale per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e dei contratti collettivi nazionali di lavoro relativi al personale dei vari comparti;
 - g. Non aver riportato condanne penali, passate in giudicato, per reati che comportano l'interdizione dai pubblici uffici;
 - h. Per gli iscritti di sesso maschile, nati entro il 31 dicembre 1985, essere in posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva secondo la vigente normativa italiana;

Per gli iscritti che non siano cittadini italiani o cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea, i punti d), e), g) ed h) si applicano solo in quanto compatibili;

- possesso del titolo di studio della scuola secondaria di primo grado (licenza media inferiore);
- iscrizione nell'elenco anagrafico di uno dei CPI della Sardegna;
- in possesso della qualifica di: **NON È PREVISTA SPECIFICA QUALIFICA**;
- in possesso delle seguenti abilitazioni/patenti/: **NON RICHIESTE**

Possono partecipare alla presente selezione:

- coloro che sono in possesso dello stato di disoccupazione ai sensi del combinato disposto relativo all'art. 19, comma 1, del D. Lgs n. 150/15, e Legge 28.03.2019 n. 26, di conversione del D.L. n. 4/2019, all'art. 4, comma 15-quater, ed hanno reso la propria immediata disponibilità al lavoro (DID) alla data di apertura della chiamata;
- gli occupati.

I requisiti di ammissione devono essere posseduti dagli interessati alla data di apertura della "chiamata", intesa come termine iniziale assegnato per la presentazione delle domande, indicato nel presente Avviso, nonché al momento dell'assunzione.

Art. 4

Presentazione delle domande: termini e modalità

Per partecipare alla presente selezione ed essere inseriti in graduatoria, gli interessati dovranno compilare un form on line di invio candidatura presente sul sito www.sardegna lavoro.it, nell'apposita sezione "Servizi online per i cittadini > avviamenti pa, parte relativa all' art. 16".

Il form di domanda on line dovrà essere completata dal candidato in tutte le sue parti, convalidato attraverso il codice temporaneo d'accesso (OTP) ed inviato on line entro i termini indicati nel presente Avviso. In sede di presentazione della domanda, il candidato dovrà altresì allegare il Modulo di autocertificazione debitamente compilato.

Non saranno considerate ammissibili le domande trasmesse con modalità diverse da quelle indicate.

Al fine dell'attribuzione dello specifico punteggio, il cittadino dovrà dichiarare, nell'apposito campo del form di domanda, l'indicatore ISEE in corso di validità e il relativo numero di protocollo ISEE (necessario ai fini dei successivi controlli).

La mancata compilazione del campo indicatore ISEE e protocollo ISEE comporterà la decurtazione di 25 punti dai 100 punti assegnati come punteggio iniziale.

Qualora l'attestazione ISEE cui la dichiarazione si riferisce presenti annotazioni, difformità e/o omissioni, verranno sottratti 25 punti dai 100 punti assegnati come punteggio iniziale.

Art. 5

Criteri per la formazione della graduatoria

L'ASPAL procederà alla formazione degli elenchi dei candidati ammessi, sulla base delle autodichiarazioni prodotte in sede di domanda, previa verifica della corretta presentazione della domanda e della sussistenza del requisito.

Il mancato rispetto dei termini di presentazione della domanda previsti dal presente avviso costituisce causa di irricevibilità della domanda operata in via automatica dal sistema.

Saranno considerati motivi di esclusione della domanda:

- la presentazione delle domande con modalità diverse da quelle previste dall'art. 4;
- la presentazione di domanda da parte di soggetti diversi da quelli definiti all'art. 3.

Ferme restando le suddette cause di esclusione, l'ASPAL potrà richiedere eventuali chiarimenti e/o la regolarizzazione della documentazione ritenuta necessaria ai fini dell'espletamento dell'attività istruttoria.

La graduatoria verrà stilata applicando i criteri sanciti dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 15/12 del 30/03/2004, dalla D.G.R. n. 64/2 del 02/12/2016, dalla Direttiva dell'Assessore al Lavoro n. 2676 del 30.11.2017, dalla Direttiva del Direttore Generale dell'Assessorato lavoro n. 41206 del 14/11/17 e dal Regolamento ASPAL approvato con determinazione n. 1746 del 27/09/2018, modificato con determinazione dirigenziale n. 1767 del 25/06/2019.

Per ciascun profilo e qualifica professionale è formulata una graduatoria in cui sono elencati, secondo l'ordine decrescente del punteggio conseguito, i candidati ammessi.

La graduatoria stabilisce l'ordine assoluto di precedenza per la convocazione dei lavoratori alle prove di

idoneità, che dovranno essere svolte a cura dell'Amministrazione interessata.

Concorrono a formare il punteggio complessivo, che è associato a ciascun candidato, i seguenti elementi:

- indicatore della situazione economica equivalente (ISEE);
- durata dello stato di disoccupazione, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 19 del D. Lgs. 150/2015 e dell'art. 4, comma 15-quater, del D.L. n. 4/2019 (convertito in legge con modificazioni dalla Legge n. 26/2019);

Il punteggio individuale viene calcolato secondo i criteri di seguito definiti:

- a) ad ogni persona che partecipi all'avviamento a selezione è assegnato un punteggio iniziale pari a 100 punti;
- b) a detto punteggio si sottrae un punto ogni 1.000,00 Euro dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE), fino a un massimo di 25 punti per le assunzioni a tempo indeterminato. Il dato ISEE è arrotondato, in difetto, ai centesimi (es. ad un reddito ISEE di euro 15.457,00 si attribuiscono 15,45 punti).
- c) La mancata compilazione del campo indicatore ISEE e protocollo ISEE comporterà la decurtazione di 25 punti dai 100 punti assegnati come punteggio iniziale. Allo stesso modo sono sottratti 25 punti qualora l'attestazione ISEE cui la dichiarazione si riferisce presenti annotazioni, difformità e/o omissioni;
- d) allo stato di disoccupazione si attribuisce un massimo di 10 punti con riferimento all'anzianità di iscrizione, nella misura di 1 punto per anno, calcolato a far data dall'apertura della chiamata;
- e) ai candidati in mobilità si attribuiscono 4 punti per ogni anno di permanenza nelle liste di mobilità; detto punteggio deve essere calcolato considerando l'intero periodo di permanenza nella lista, compresi i periodi di sospensione per effetto di rapporti di lavoro a tempo determinato.

A parità di punteggio, nella formazione della graduatoria è data priorità, secondo l'ordine di elencazione:

- a) alle persone di età più elevata;
- b) alle donne in reinserimento lavorativo con precedente occupazione che vogliano rientrare nel mercato del lavoro dopo almeno 2 anni di inattività;
- c) ai lavoratori in possesso di precedenti esperienze di lavoro presso la Pubblica Amministrazione nella qualifica professionale attinente a quella di chiamata, con riferimento alla durata misurata in anni, mesi, giorni;
- d) ai lavoratori socialmente utili.

Per la redazione della graduatoria sarà utilizzata la procedura informatica disponibile nell'ambito del SIL Sardegna che, sulla base dei dati desunti dalle domande trasmesse on line imputati nel sistema e dei riscontri effettuati dal CPI, provvede alla determinazione dei punteggi da attribuire a ciascun candidato e all'applicazione dei criteri di precedenza e preferenza previsti dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 15/12 del 30/03/2004.

Art. 6

Riserva dei posti

1. In favore dei volontari in ferma breve e prefissata delle Forze armate, congedati senza demerito ovvero durante il periodo di rafferma, nonché dei volontari in servizio permanente, degli ufficiali di complemento in ferma biennale e degli ufficiali in ferma prefissata che hanno completato senza demerito la ferma contratta, è riservato il 30 per cento dei posti messi a concorso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 24, commi 4 e 5, D.P.R. n. 487/1994 e degli artt. 678 e 1014, D. Lgs. n. 66/2010.

2. Spetta all'Ente richiedente comunicare ad ASPAL quanti dei posti a selezione sono sottoposti a riserva.

3. Il Centro per l'impiego annota il dichiarato possesso del titolo di riserva nella graduatoria in corrispondenza dei nomi dei lavoratori interessati con il simbolo (*).
4. Alla copertura dei posti oggetto di riserva, eventualmente non ricoperti, si provvede con i lavoratori da assumere individuati secondo le procedure di cui al presente Avviso.

Art. 7

Formazione, approvazione e pubblicazione della graduatoria. Modalità, termini, adempimenti

Il Responsabile del procedimento di ciascun CPI effettua l'istruttoria delle domande pervenute e predispone l'elenco dei candidati ammessi ed esclusi, precisando le cause che determinano l'esclusione. Per quanto attiene i motivi di esclusione, gli stessi - per ragioni di riservatezza - non saranno resi pubblici nella pubblicazione della determina effettuata nella Sezione **Concorsi e selezioni - Selezioni per altre pubbliche amministrazioni - art.16, L. 56/1987** del Portale SardegnaLavoro dedicato ad ASPAL.

Gli interessati potranno rivolgersi al CPI competente per avere le informazioni utili sul procedimento e venire a conoscenza dei motivi di esclusione.

Prima che si provveda all'adozione della determinazione del Direttore del Servizio Coordinamento dei Servizi territoriali e Governance dell'ASPAL di approvazione degli elenchi degli ammessi e degli esclusi e della graduatoria, al fine di consentire agli interessati di presentare eventuali istanze di revisione, segnalare eventuali errori, osservazioni, il CPI provvede a pubblicare per 10 giorni sulla Bacheca del Portale SardegnaLavoro l'esito delle elaborazioni effettuate dal SIL (elenco provvisorio ammessi/esclusi, elenco punteggi provvisoriamente assegnati ai candidati in fase di ammissione). Le segnalazioni, richieste di riesame e osservazioni devono essere presentate in modo formale, pervenire al CPI entro il 10° giorno di pubblicazione degli elenchi, e devono essere adeguatamente circostanziate, chiare e precise. Le richieste generiche saranno rigettate. Per le medesime finalità, gli elenchi provvisori saranno anche inviati dal CPI competente all'Ente richiedente per l'affissione sulla propria Bacheca e/o Albo. Il CPI competente dovrà inviare al Servizio Coordinamento Servizi territoriali e governance, comunicazione di avvenuta pubblicazione degli elenchi sulla Bacheca. Le richieste di riesame e osservazioni devono essere indirizzate al CPI territorialmente competente, che ha la Responsabilità del procedimento e, per conoscenza, all'ASPAL – Servizio Coordinamento Servizi Territoriali e Governance, via Is Mirrionis 195, 09122 – Cagliari, e dovranno pervenire entro i 10 gg. previsti per la pubblicazione dei punteggi provvisori. Non verranno prese in considerazione segnalazioni, richieste di riesame e osservazioni pervenute oltre tale termine.

Acquisite le eventuali segnalazioni, richieste e osservazioni, il Responsabile del Procedimento provvederà a esaminarle e, se fondate, a tenerne conto nella formulazione della graduatoria. In caso di richiesta di riesame, i tempi del procedimento sono sospesi per il tempo necessario all'esecuzione delle verifiche e per apportare le eventuali necessarie variazioni. In caso di esecuzione di verifiche, il Responsabile del procedimento dovrà formalmente comunicare la sospensione dei termini sia all'Ente richiedente che alla Direzione del Servizio Coordinamento Servizi territoriali e Governance.

Qualora il CPI rilevi d'ufficio l'esistenza di errori negli elenchi di cui ai punti precedenti, provvederà immediatamente ad effettuare le necessarie correzioni e dovranno essere di nuovo disposte le pubblicazioni e comunicazioni; in questa ipotesi dovranno essere assegnati ulteriori 10 giorni al fine di consentire agli interessati di presentare eventuali istanze di revisione, segnalare eventuali errori e osservazioni.

Trascorsi i 10 giorni assegnati per la presentazione delle eventuali richieste di riesame e terminato l'esame delle stesse, su proposta dal Responsabile del procedimento, le ammissioni, le esclusioni e la graduatoria sono approvate con Determinazione del Direttore del Servizio Coordinamento dei Servizi territoriali e Governance dell'ASPAL, che provvede entro 5 giorni dal ricevimento della proposta correttamente formulata.

La pubblicazione nell'apposita Sezione **Concorsi e selezioni – Selezioni per altre pubbliche amministrazioni - art.16, L. 56/1987**, del Portale SardegnaLavoro dedicata ad ASPAL, determina e dei relativi allegati, che sancisce l'ammissione o l'esclusione dei candidati, vale quale notifica agli stessi dell'esito della procedura di ammissione/esclusione nonché dell'eventuale posizionamento nella graduatoria.

Entro 5 giorni dall'approvazione della determina, il Responsabile del procedimento del CPI competente provvede a pubblicare sulla Bacheca del Portale SardegnaLavoro gli esiti delle ammissioni/esclusioni e la graduatoria stessa, e a trasmettere all'Ente Richiedente il link di pubblicazione della graduatoria.

La posizione in graduatoria determina ordine assoluto di precedenza per la convocazione dei candidati alle prove di idoneità che sono effettuate a cura dell'Ente richiedente.

Art. 8 **Validità della graduatoria**

La graduatoria, come comunicato dal MIBACT, sarà valida fino alla totale copertura delle assunzioni indicate nell'avviso; pertanto, le graduatorie cesseranno di avere efficacia con la copertura dei posti a disposizione. Si fa presente inoltre che le stesse graduatorie saranno utilizzate anche per la sostituzione dei lavoratori che non abbiano risposto alla convocazione trasmessa loro dal MiBACT ai fini dello svolgimento della prova di idoneità o che non abbiano superato detta prova. Parimenti, le graduatorie verranno utilizzate per la sostituzione dei lavoratori che non si siano presentati per l'immissione in servizio senza giustificato motivo, ovvero che non siano in possesso dei requisiti richiesti dall'Avviso di selezione del Direttore generale Organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo pubblicato nella G.U. IV serie speciale n. 15 del 21.02.2020 (art. 7).

Il termine per la determinazione del periodo di validità decorre dalla data di adozione della Determinazione con cui viene approvata la graduatoria. Qualora la graduatoria venga modificata con successivo atto, quest'ultimo disporrà riguardo la durata del termine e/o il computo dei residui termini di vigenza della graduatoria. Non modifica la durata di validità della graduatoria l'atto di cancellazione di un candidato disposto in applicazione di quanto statuito dal Regolamento ASPAL approvato con determinazione dirigenziale n. 1746 del 27/09/2018, modificato con determinazione dirigenziale n. 1767 del 25/06/2019, e dai punti 5) e 7) della D.G.R. 15/12 del 30/03/2004 in tema di sanzioni da comminare nelle ipotesi ivi previste.

L'utilizzo della graduatoria rientra nell'esclusiva responsabilità dell'Ente Richiedente, sia per quanto attiene l'avviamento a selezione per cui è stata redatta, sia per quanto attiene l'eventuale utilizzo successivo della stessa nel corso del periodo di validità.

Il link di pubblicazione della graduatoria sarà trasmesso all'Ente Richiedente che, sotto la propria responsabilità, disporrà riguardo la pubblicità legale della graduatoria e la determinazione del periodo di pubblicazione della stessa.

Art. 9

Convocazione per lo svolgimento delle prove di idoneità e accertamento dell'idoneità professionale

Entro 15 giorni dalla pubblicazione della graduatoria nell'apposita Sezione del Portale SardegnaLavoro dedicata ad ASPAL, Sezione **Concorsi e selezioni - Selezioni per altre pubbliche amministrazioni - art.16, L. 56/1987**, l'Ente richiedente convoca, in numero triplo rispetto ai posti da ricoprire, i candidati inseriti nella graduatoria e secondo l'ordine della stessa, al fine di sottoporli a prova di idoneità.

L'accertamento dell'idoneità professionale compete all'Ente richiedente che, a tal fine, nomina apposita Commissione esaminatrice.

La prova di accertamento dell'idoneità professionale consiste nello svolgimento di prove pratico-attitudinali ovvero in sperimentazioni lavorative i cui contenuti devono essere determinati in coerenza a quelli previsti nelle declaratorie di qualifica, categoria e profilo professionale previste dal CCNL indicato nel presente Avviso e che sarà applicato all'atto dell'assunzione.

La prova deve tendere ad accertare esclusivamente l'idoneità del lavoratore a svolgere le relative mansioni e non comporta alcuna valutazione comparativa di merito.

Le prove di idoneità, a pena di nullità, sono pubbliche.

La Commissione esaminatrice sottopone i candidati convocati alle prove di idoneità secondo l'ordine di graduatoria fino alla copertura dei posti disponibili. Le prove si svolgono secondo modalità e contenuti dichiarati nel presente Avviso pubblico.

La disciplina delle modalità di formazione e di funzionamento delle Commissioni esaminatrici e di svolgimento delle prove di idoneità e delle assunzioni compete all'Ente Richiedente.

Poiché le prove sono pubbliche, l'Ente richiedente è tenuto a fornire al CPI formale comunicazione delle date di svolgimento delle prove di idoneità ed è tenuto a pubblicizzare sull'Albo pretorio, Bacheche e siti, la data, l'ora e la sede di svolgimento delle prove secondo quanto previsto dal proprio ordinamento in tema di pubblicità.

Fatta eccezione per le dichiarazioni attinenti allo stato di disoccupazione, che competono al CPI, le verifiche sulle dichiarazioni di atto notorio o dichiarazioni sostitutive di certificazione presentate dai candidati competono all'Ente richiedente.

Art. 10

Assunzione

L'Ente Richiedente, entro 5 giorni dalla conclusione delle prove di idoneità, provvede a comunicare al CPI competente i nominativi dei lavoratori assunti.

Le graduatorie non possono essere usate per fini diversi dall'avviamento ex art. 16, L. 56/87, e dovranno essere rispettose del Regolamento UE 679/2016 - "Regolamento generale sulla protezione dei dati" (RGPD). L'Ente richiedente si assume la piena e incondizionata responsabilità dell'utilizzazione delle graduatorie.

Le comunicazioni delle assunzioni devono essere effettuate nei termini previsti dalla legge, con le modalità contemplate dal Decreto Interministeriale 30 ottobre 2007 e ss.mm.ii., in tema di Comunicazioni Obbligatorie on line.

L'Ente Richiedente procede all'assunzione dei lavoratori previa verifica della sussistenza dei requisiti prescritti in collaborazione con il CPI, ognuno per la parte di propria competenza.

Art. 11 **Sanzioni**

Entro 5 gg. dalla conclusione delle prove di idoneità l'Ente Richiedente è tenuto a comunicare al CPI i nominativi dei candidati che non hanno risposto alla convocazione o non abbiano accettato la nomina, allegandovi copia degli eventuali motivi giustificativi adottati per la rinuncia.

Qualora il candidato convocato non si presenti nel giorno e nell'ora fissate per sostenere la prova di idoneità e non produca alcuna giustificazione ovvero produca una giustificazione non accoglibile dall'Ente Richiedente sono comminate le seguenti sanzioni:

1. impossibilità di partecipare per 6 mesi (a decorrere dalla data di pubblicazione della determinazione dirigenziale che commina la sanzione) alla chiamata a selezione nell'intera Regione anche a seguito di trasferimento del domicilio o della residenza. Tale sanzione comporta, per il periodo di vigenza della stessa, l'esclusione dalla graduatoria finalizzata alla partecipazione alla chiamata in caso il lavoratore sanzionato presenti la domanda di partecipazione;
2. cancellazione dalla graduatoria.

Qualora il candidato dichiarato idoneo rinunci all'opportunità di assunzione e non abbia prodotto alcuna giustificazione ovvero la giustificazione presentata non sia stata accolta dall'ente Richiedente si applicano le medesime sanzioni previste dai punti 1 e 2 che precedono.

Qualora il candidato non abbia accettato l'assunzione, ma abbia presentato dei motivi che sono stati ritenuti dall'Ente Richiedente giustificativi della rinuncia, non dà luogo all'applicazione di alcuna sanzione in quanto sussistono i motivi che giustificano la rinuncia.

A termini della DGR n.15/12 del 30/03/2004 e del vigente Regolamento ASPAL, costituiscono casi di giustificato motivo:

- il mancato rispetto, da parte degli Enti richiedenti, dei termini di comunicazione ed effettuazione delle prove di idoneità;
- la tardiva effettuazione delle prove medesime;
- i motivi di salute comprovati da idonea certificazione medica.

In tutte le ipotesi di assenza/rinuncia, qualora il lavoratore abbia presentato una giustificazione per tali condotte l'Ente Richiedente dovrà specificare espressamente che la giustificazione adottata è stata ritenuta valida e sufficiente ovvero non è stata accolta.

La valutazione della ricorrenza o meno del giustificato motivo in caso di assenza alla prova d'idoneità o in caso di rinuncia all'assunzione compete all'Ente Richiedente.

Art. 12 **Irrogazione della sanzione**

L'irrogazione delle sanzioni è disposta con determinazione dirigenziale del Direttore del Servizio Coordinamento dei Servizi Territoriale e Governance secondo le modalità di seguito indicate.

Fatta salva ogni diversa determinazione, la responsabilità del procedimento di irrogazione delle sanzioni è attribuita al Coordinatore del CPI. La proposta di determinazione, debitamente motivata, verrà predisposta dal CPI competente; dopo i necessari controlli e verifiche da parte del Coordinatore del Settore servizi alla PA, è da quest'ultimo trasmessa al Direttore del Servizio per la successiva adozione.

La pubblicazione nella Sezione **Concorsi e selezioni - Selezioni per altre Pubbliche Amministrazioni - Art. 16, L.56/1987** del Portale Sardegna Lavoro dedicata ad ASPAL della Determina che sancisce

l'irrogazione delle sanzioni vale quale notifica della stessa al soggetto sanzionato.

I termini delle sanzioni sono calcolati utilizzando il criterio delle giornate di calendario.

Il provvedimento sarà comunque comunicato al candidato con apposita raccomandata A/R da inviarsi, a cura del Responsabile del procedimento, entro i 5 giorni successivi alla data di adozione della determinazione di cui al precedente punto.

Il Responsabile del procedimento del CPI che ha proposto l'adozione della sanzione, a seguito della pubblicazione della determinazione di cui al precedente punto, dovrà provvedere, anche per il tramite delle risorse umane disponibili nel CPI, a comunicare agli altri CPI regionali l'avvenuta irrogazione della sanzione. Tutti i CPI provvederanno al rispetto delle sanzioni irrogate nel periodo di vigenza delle stesse.

Art. 13

Verifica delle dichiarazioni rese dai beneficiari di assunzione Responsabilità del Procedimento amministrativo

Le Responsabilità del procedimento di "Chiamata" dei lavoratori e di formazione della graduatoria competono, come previsto dall'art. 2, comma 3, del Regolamento ASPAL approvato con determinazione n. 1746 del 27/09/2018, modificato con determinazione n. 1767 del 25/06/2019, al CPI che è tenuto ad effettuare i controlli sulle dichiarazioni e autocertificazioni relative allo stato di disoccupazione.

Le Responsabilità del procedimento relativo alle prove di idoneità e di assunzione, compreso l'accertamento, prima della sottoscrizione del contratto individuale di assunzione, della veridicità delle dichiarazioni rese riguardo il possesso dei requisiti di ammissione alla procedura selettiva, e dei requisiti che danno titolo alla riserva di cui all'art. 6 dell'avviso del Ministero per i Beni e per le Attività Culturali e per il Turismo (GU serie IV n. 15 del 21/02/2020), o alle preferenze di cui all'art. 3 c.5 del medesimo avviso competono all'Ente richiedente, che è tenuto ad effettuare i controlli sulle dichiarazioni e autocertificazioni diverse da quelle indicate nel punto che precede.

Il diritto di accesso, nei modi e limiti consentiti dalla legge e regolamenti, può essere esercitato rivolgendosi al CPI di riferimento per le fasi del procedimento di sua competenza.

Art. 14

Trattamento dei dati personali

Il Titolare del trattamento è l'ASPAL, nella persona del Direttore Generale pro tempore. Il Titolare può essere contattato per l'esercizio dei diritti previsti dal GDPR tramite raccomandata da inviare all'attenzione del titolare del trattamento dei dati presso sede centrale ASPAL, Via Is Mirrionis, 195, 09122 Cagliari o mediante P.E.C. da inviare all'indirizzo agenzia lavoro@pec.regione.sardegna.it.

Il Responsabile della Protezione dei dati dell'ASPAL è la società Centro Studi Enti Locali nella persona del Dott. Stefano Paoli, nominato con determina del Direttore Generale n. 394 del 12/02/2019, al quale viene associata la mail responsabileprotezionedati@ASPALsardegna.it.

I dati raccolti verranno trattati ai sensi del Regolamento (UE) 679/2016 (di seguito per brevità denominato GDPR) e verranno esclusivamente utilizzati per finalità connesse al regolare svolgimento delle attività esplicitate nel presente avviso. I dati verranno trattati ai sensi dell'art. 6, lettere a) ed e) del GDPR per le seguenti finalità: individuazione dei destinatari da avviare a selezione presso la P.A. richiedente di cui all'avviso pubblico, gestione e monitoraggio dell'intervento, valutazione dei risultati raggiunti. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dalla selezione.

Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata, eventualmente attraverso l'utilizzo di appositi software, e/o manuale, in eventuali archivi cartacei, sempre nel rispetto di quanto previsto dall'art. 32 del GDPR ad opera di soggetti appositamente autorizzati e in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 29 del GDPR. I dati verranno raccolti presso la sede centrale dell'ASPAL e nei sistemi informativi appositamente previsti. Per quanto riguarda il "trattamento dei dati a fini di archiviazione nell'interesse pubblico, di ricerca scientifica o storica o per fini statistici" (come previsto dall'articolo 89 del GDPR), i dati verranno trattati al fine di garantire il principio di minimizzazione attraverso opportune misure tecniche e organizzative. Nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell'art. 5 del GDPR, i dati personali saranno conservati fino al termine del procedimento e per un numero complessivo di anni necessari per consentire i dovuti processi di rendicontazione, monitoraggio e valutazione delle politiche pubbliche attuate. In seguito, si procederà attraverso procedure tecniche e organizzative alla minimizzazione e pseudonimizzazione.

I dati raccolti potrebbero essere oggetto di comunicazione senza esplicito consenso al fine di garantire il buon andamento del procedimento e l'effettiva assegnazione dei contributi. Le comunicazioni necessarie che possono comportare il trasferimento di dati ad enti pubblici, a consulenti o ad altri soggetti per l'adempimento degli obblighi di legge non verranno notificate. L'ASPAL non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all'articolo 22, paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n. 679/2016.

L'interessato gode dei diritti di cui agli articoli dal 15 al 22 del Regolamento (UE) n. 679/2016, tra i quali figurano il diritto di accesso, nonché alcuni diritti complementari, tra cui quello di fare rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi illegittimi e proporre reclamo a un'autorità di controllo. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti della Direzione generale dell'ASPAL secondo le modalità esplicitate nella presente informativa. Il presente articolo costituisce l'informativa resa ai sensi del Capo III del Regolamento (EU) 2016/679 del 27 aprile 2016 (GDPR).

Art. 15

Informazioni sul procedimento amministrativo

Ai sensi della Legge 241/1990 e ss.mm.ii., il procedimento amministrativo inerente al presente Avviso si intende avviato il primo giorno lavorativo successivo alla data di ricevimento della domanda da parte di ASPAL. L'obbligo di comunicazione di avvio del procedimento a tutti i soggetti che hanno presentato domanda, è assolto di principio con la presente informativa.

Tutte le determinazioni adottate dall'ASPAL, nell'ambito del procedimento relativo al presente Avviso, potranno essere oggetto di impugnazione mediante ricorso gerarchico al direttore generale entro 30 giorni dalla conoscenza dell'atto (L.R. 31/1998 art. 21 comma 7); mediante ricorso al TAR nel termine di 60 giorni dalla conoscenza dell'atto. Per i ricorsi contro il mancato accesso ai documenti amministrativi, il termine per il ricorso al TAR è ridotto a 30 giorni dalla conoscenza dell'atto. Avverso i provvedimenti dirigenziali è ammesso, in alternativa a quello amministrativo, il ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine di 120 giorni dalla conoscenza dell'atto.

L'ASPAL si riserva la facoltà di sospendere, modificare e/o annullare la presente procedura in qualunque momento indipendentemente dallo stato di avanzamento della stessa, senza che gli interessati possano esercitare nei suoi confronti alcuna pretesa a titolo risarcitorio o di indennizzo.

Gli interessati possono esercitare il diritto di accesso agli atti del presente procedimento sulla base delle disposizioni di seguito riportate:

- richiedere documenti e dati che abbiano forma di documento amministrativo, detenuti dall'ASPAL, purché il soggetto che lo richiede abbia un interesse diretto, concreto e attuale rispetto al documento stesso. La richiesta deve essere regolarmente motivata. (Legge 241/1990 Capo V – Accesso documentale o procedimentale);
- richiedere documenti, informazioni e dati che l'ASPAL ha l'obbligo di pubblicare ai sensi della normativa vigente e che non sono disponibili nel sito istituzionale (D. Lgs. 33/2013 art. 5 comma 1 – Accesso civico semplice e ss.mm.ii);
- richiedere dati e documenti, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria, concernenti l'organizzazione e l'attività dell'ASPAL e le modalità per la loro realizzazione, per finalità di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di partecipazione al dibattito pubblico (D. Lgs. 33/2013 art. 5 comma 2 – Accesso civico generalizzato e ss.mm.ii).

Possono inoltre richiedere documenti, dati e informazioni anche amministrazioni pubbliche, pubbliche autorità e altri soggetti di diritto pubblico o privato se espressamente previsto dai codici o da leggi speciali. Il Responsabile del Procedimento è il Dott. Gavino Iosetto Marras email: gimarras@regione.sardegna.it pec agezialavoro@pec.regione.sardegna.it

Il Direttore ad interim del Servizio
Coordinamento dei Servizi Territoriali
e Governance
Dott. Eugenio Annicchiarico

L'Operatore Incaricato dell'Istruttoria: Sig.ra Marina Cogoni
Il Responsabile del procedimento: Dott. Gavino Iosetto Marras
Il Coordinatore del Settore Servizi alla PA: Dott.ssa Rosetta Vacca